



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 100 DEL 29/07/2025

REG.GEN.

N. 399 DEL  
29/07/2025

### OGGETTO:

Liquidazione Diritti di Rogito al Segretario Comunale

L'anno **duemilaventicinque** del mese di **luglio** del giorno **ventinove** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 04.02.2025, con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del servizio e titolare della E.Q. dell'area Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

#### Richiamati:

- Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.07.2024 recante oggetto: "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) semplificato di cui all'art. 170, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Periodo 2025/2027: approvazione";
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2024 recante oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (Dups) – periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2024 recante oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2025/2027: approvazione ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

- La Delibera di Giunta Comunale n. 02 del 07.01.2025 con la quale si è approvato il P.E.G. relativo al periodo 2025/2027;

Visto il Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con L. n. 114/2014;

Visto, in particolare, l’articolo 10 del citato D.L. 90/2014 con il quale:

- è stato abrogato l’art. 41, co. 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla Legge n. 604/1962 una quota del Pag. 2 di 5 provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;
- è stata sostituita la previsione di cui all’art. 30 della L. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell’Interno per la costituzione di un fondo con precipe finalità, donde l’attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi;
- è stata introdotta un’eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

Dato atto che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che:

- agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: “nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale”;
- “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”;
- le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un

effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Evidenziato l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze dei Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

Preso atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: "alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Considerato che:

- il Comune di Aritzo è privo di figure dirigenziali;
- che il Dott. Murana Alessandro, di classe III, è titolare della segreteria convenzionata con i Comuni di San Vero Milis (capofila) e Baratili San Pietro, nonché segretario reggente presso il Comune di Aritzo;

Richiamata la dichiarazione del Segretario Comunale pervenuta al protocollo dell'ente con il n.4812 in data 23.07.2025, attestante che i diritti maturati a seguito della rogatoria di n. 2 contratti e precisamente:

- Repertorio n. 1 del 2024 avente per oggetto: contratto di appalto relativo ai lavori di:  
"RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA NELLA VIA MONTI, VIA IS ALINOS E NELLA VIA MAXIA. – CUP B17H21006860002 CIG 99234523A6".

Importo diritti di segreteria da liquidare € 1.271,35;

- Repertorio n. 1 del 2025 avente per oggetto: contratto di appalto relativo ai lavori di: “Contratto di concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli stabili, dell'illuminazione pubblica e del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici ed elettrici di proprietà del Comune di Aritzo attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP)”. CUP: B12E22047230005 – CIG: 9866914304.  
Importo diritti di segreteria da liquidare € 4.470,30;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 5.741,65 (al lordo degli oneri riflessi) a favore del Dott. Murana Alessandro per la rogatoria dei contratti sopra riportati;

Evidenziato che:

- il responsabile del procedimento così come previsto dall’ art. 5 della Legge 241/1990 è la sottoscritta;
- la sottoscritta Responsabile del Servizio che adotta il presente atto, non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria, ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DETERMINA**

Di liquidare in favore del Segretario Comunale Dott. Murana Alessandro i diritti relativi al seguente contratto rogati dallo stesso, nei periodi indicati nella tabella sotto riportata, per un totale di € 5.741,65 (al lordo degli oneri riflessi) da imputare nel <BILANCIO 2025/2027 seguente modo:

<b>Esercizio</b>	2025
<b>Causale</b>	Diritti di rogito contratti Repertorio n. 1 del 2024 avente per oggetto: contratto di appalto relativo ai lavori di: “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ URBANA NELLA VIA MONTI, VIA IS ALINOS E NELLA VIA MAXIA. – CUP B17H21006860002 CIG 99234523A6”. Importo diritti di segreteria da liquidare € 1.271,35; Repertorio n. 1 del 2025 avente per oggetto: contratto di appalto relativo ai lavori di: “Contratto di concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici ed elettrici degli stabili, dell'illuminazione pubblica e del servizio di

	manutenzione ordinaria degli impianti termici ed elettrici di proprietà del Comune di Aritzo attraverso un Partenariato Pubblico Privato (PPP)". CUP: B12E22047230005 – CIG: 9866914304. Importo diritti di segreteria da liquidare € 4.470,30;				
Capitolo	Descrizione	Missione	P.C.F./SIOPE I	Importo	Creditore
<b>120/24/1</b>	Compenso al Segretario per rogito e contratti	01.02	U.1.01.01.01.004	€.5.741,51	Segretario Comunale
<b>120/20/1</b>	Oneri previdenziali CPDEL 23,8%	01.02	U.1.01.02.01.001	€.1.366,51	INPS
<b>180/2/1</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 8,5%	01.02	U.1.02.01.01.001	€.488,04	RAS

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

Di dare atto che l'importo degli emolumenti corrisposti al segretario sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Personale", sottosezione di 2° livello "Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice";

Di dare atto, che in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aritzo e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

Di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D l.gs 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Olmi